

Regione del Veneto

**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**

**www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE**

**Prot. n. 0028065**

**Padova, 21/02/2024**

**Ordinanza 01/2024/IA/ZPS**

ALLA REGIONE DEL VENETO  
AREA SANITA' E SOCIALE  
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA  
ALIMENTARE VETERINARIA  
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  
VENEZIA  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

AL SERVIZIO VETERINARIO  
DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA  
PEC: [protocollo.aulss3@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss3@pecveneto.it)

AI COMUNI DI  
PIOVE DI SACCO  
[polisportello@pec.comune.piove.pd.it](mailto:polisportello@pec.comune.piove.pd.it)  
ARZEGRANDE [arzergrande@postemailcertificata.it](mailto:arzergrande@postemailcertificata.it)  
BRUGINE [brugine.pd@legalmailpa.it](mailto:brugine.pd@legalmailpa.it)  
CODEVIGO [codevigo.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:codevigo.pd@cert.ip-veneto.net)  
CORREZZOLA [correzzola.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:correzzola.pd@cert.ip-veneto.net)  
PONTELONGO [comunepontelongo.pd@legalmailpa.it](mailto:comunepontelongo.pd@legalmailpa.it)  
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO  
[santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net)

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it)  
ASSOAVI: [assoavi@legalmail.it](mailto:assoavi@legalmail.it)  
AVA: [associazionevenetaavicoltori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicoltori@pec.it)  
COLDIRETTI PD [veneto@pec.coldiretti.it](mailto:veneto@pec.coldiretti.it)  
CIA PD  
PEO: [ciapadova@ciapadova.it](mailto:ciapadova@ciapadova.it)

CONFAGRICOLTURA PD  
PEO [segreteria@unioneagricoltori.pd.it](mailto:segreteria@unioneagricoltori.pd.it)

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE  
DGSAFV- Ufficio III  
PEC: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLE VENEZIE  
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER  
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI  
NEWCASTLE  
LEGNARO (PD)  
PEC: [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS  
REGIONE DEL VENETO – LORO SEDI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE

**Oggetto: Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1.  
Misure di restrizione a seguito di un focolaio n. IT-HPAI(P)-2024-00001 nel Comune di Piove di Sacco (PD).**

#### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE**

**VISTO** il rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle, Prova n. 24VIR/1352 del 19.2.2024 con il quale viene comunicata la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 nell'allevamento di tacchini da carne codice aziendale IT065PD807, ubicato in Piove di Sacco (PD);

**VISTO** il proprio provvedimento prot. n. **0027432/XII.14 del 20.2.2024** con il quale viene disposta la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in Comune di Piove di Sacco (PD) e conseguente sequestro abbattimento e distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento di tacchini da carne risultato infetto;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

**VISTO** il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

**VISTO** il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

**RILEVATO** che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

**CONSIDERATO** indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

**ACQUISITA** la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

#### **DISPONE**

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

#### **L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

*Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato  
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a*

**Segreteria:** Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione\_svet@aulss6.veneto.it

con un **raggio di 3 Km dall'allevamento** codice aziendale IT065PD807 nel Comune di Piove di Sacco (PD), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **A. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

Nella zona di protezione, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
4. l'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
6. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
  - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
  - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
7. qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
  - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
  - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

#### **B. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI PROTEZIONE**

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

#### **L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)**

con un raggio di **10 Km dall'allevamento** codice aziendale IT065PD807 nel Comune di Piove di Sacco (PD), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## C. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
  - c. senza soste o operazioni di scarico;
  - d. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - e. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
  - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
  - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

## D. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

## E. DEROGHE

Le deroghe ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza sono rilasciate dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto legislativo 136/2022 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. (UE) 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email all'autorità regionale U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - VENEZIA;
- ogni richiesta deve indicare:
  - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);

- cod.az. azienda di partenza; macello (o codice azienda) di destinazione;
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
- data prevista per la movimentazione.

## AVVERTENZE

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Protezione (ZP), sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti A e B del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta. Decorso tale termine si applicano le disposizioni previste per la Zona di Sorveglianza di cui ai punti C e D del dispositivo per ulteriori 9 giorni (cfr allegato X Regolamento (UE) 2020/687).

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Sorveglianza sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti C e D del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta (cfr allegato XI Regolamento (UE) 2020/687).

**I termini di cui sopra riferiti al focolaio IT-HPAI(P)-2023-00013 sono consultabili nel sito del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al link <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-HPAI/>**

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.


I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

**Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima interessato per territorio di competenza alle istituende Zone di Protezione e di Sorveglianza.**

IL DIRETTORE  
Dr. Anselmo Ferronato  
(documento firmato digitalmente)

## Mapa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio Pieve di Sacco IT-HPAI(1)-2024-00001



Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato  
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a  
Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione\_svet@aulss6.veneto.it

## **ALLEGATO A - Zona di Protezione**

**La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:**

<b>CODICE_AZIENDA</b>	<b>COMUNE</b>
<b>065PD807</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD818</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD021</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD003</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD016</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD316</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD192</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>033PD040</b>	<b>CODEVIGO</b>
<b>033PD023</b>	<b>CODEVIGO</b>

## ALLEGATO B – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIE NDA	COMUNE
007PD033	ARZERGRANDE
007PD027	ARZERGRANDE
007PD050	ARZERGRANDE
007PD045	ARZERGRANDE
007PD106	ARZERGRANDE
007PD052	ARZERGRANDE
007PD040	ARZERGRANDE
007PD026	ARZERGRANDE
007PD803	ARZERGRANDE
007PD803	ARZERGRANDE
007PD014	ARZERGRANDE
007PD801	ARZERGRANDE
007PD802	ARZERGRANDE
007PD048	ARZERGRANDE
015PD030	BRUGINE
015PD101	BRUGINE
015PD064	BRUGINE
015PD052	BRUGINE
015PD218	BRUGINE
068PD023	PONTELONGO
068PD036	PONTELONGO
068PD030	PONTELONGO
068PD020	PONTELONGO
033PD247	CODEVIGO
033PD089	CODEVIGO

CODICE_AZIEN DA	COMUNE
033PD027	CODEVIGO
033PD134	CODEVIGO
033PD063	CODEVIGO
033PD067	CODEVIGO
033PD103	CODEVIGO
033PD390	CODEVIGO
033PD383	CODEVIGO
033PD069	CODEVIGO
033PD137	CODEVIGO
033PD377	CODEVIGO
035PD185	CORREZZOLA
035PD088	CORREZZOLA
035PD072	CORREZZOLA
035PD803	CORREZZOLA
035PD016	CORREZZOLA
035PD096	CORREZZOLA
035PD075	CORREZZOLA
035PD084	CORREZZOLA
035PD098	CORREZZOLA
082PD006	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
082PD020	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
082PD022	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
082PD007	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
082PD065	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
082PD115	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO



<b>033PD039</b>	<b>CODEVIGO</b>
<b>033PD060</b>	<b>CODEVIGO</b>
<b>065PD113</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD214</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD045</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD801</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD817</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD027</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD067</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD172</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD059</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD436</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD017</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD286</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD080</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD230</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD044</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD220</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD043</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD115</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD038</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>
<b>065PD004</b>	<b>PIOVE DI SACCO</b>

<b>082PD805</b>	<b>SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO</b>
<b>082PD111</b>	<b>SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO</b>